GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 | ROMA — MARTEDI 5 APRILE | NUM. 81

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffici nell'adunanza del 4 aprile 1892 per l'esame dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni per la leva sui nati nel 1872 (N. 204);

Ufficio 1° senatore Alfieri.
» 2° » Parenzo.
» 3° » Manzoni.
» 4° » Verga C.
» 5° » Di Prampero.

2. Convenzione internazionale pel trasporto delle merci sulle strade ferrate (N. 205).

Ufficio 1° senatore Rossi A.
» 2° » Blaserna.
» 3° » Capone.
» 4° » Celesia.
» 5° » Allievi.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **102** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il ruolo organico del personale delle Intendenze di finanza, approvato col Regio decreto 15 giugno 1884 n. 2452 e modificato coi successivi Regi decreti 28 agosto 1885 n. 3332 e 24 giugno 1888 n. 5501;

Visti i Regi decreti 18 marzo 1889 n. 5988 e 17 luglio 1890 n. 7005;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza è modificato, a decorrere dal 1° luglio 1892, come segue:

Sono soppressi:

a) Sei posti di segretario di 1ª classe a L. 3500;
b) Quattro posti di vice-segretario di 1ª classe a L. 2500;
c) Tredici posti di vice segretario di 3ª classe a L. 1500;
d) Nove posti di ufficiali di scrittura di 1ª classe a L. 2500;
e) Diciannove posti di ufficiali di scrittura di 2ª classe a L. 2200;
f) Due posti di ufficiali di scrittura di 3ª classe a L. 1800.

Art. 2.

Gli impiegati indicati alle lettere *e*, *f*, che per effetto del presente decreto non avranno collocamento in organico, continueranno a prestar servizio nelle rispettive classi con l'attuale stipendio, da pagarsi sul fondo che verrà stanziato nella parte straordinaria del bilancio dell'esercizio 1892-93 per gli impiegati fuori ruolo.

Essi rientreranno in organico a misura che si verificheranno vacanze di posti nelle rispettive classi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1892.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **104** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Barletta per la istituzione in quel comune di un archivio notarile mandamentale; la prima in data 12 marzo 1884, approvata dalla Deputazione provinciale il 6 maggio successivo; la seconda in data 1° settembre 1891, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 dicembre successivo;

Visti gli articoli 3, 101 e 105 della legge sul notariato 25 maggio 1879 n. 4900, e 94 e 150 del relativo regolamento 23 novembre 1879 n. 5170;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un archivio notarile mandamentale nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1892.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **105** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di Nuchis (Sassari) per la sua separazione dalla sezione elettorale di Luras e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. Decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Nuchis ha 103 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Nuchis (Sassari) è separato dalla sezione elettorale di Luras ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Sassari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **106** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di Oggiona con Santo Stefano per la sua separazione dalla sezione elettorale di Orago e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Oggiona con Santo Stefano ha 111 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Oggiona con Santo Stefano è separato dalla sezione elettorale di Orago ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **CLII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la proposta fatta dal Prefetto di Teramo per il concentramento dell'amministrazione del Monte frumentario e della Cassa di prestanze agrarie del comune di Castel Castagna nella locale Congregazione di carità;

Veduta la deliberazione 5 ottobre 1891 della Giunta

provinciale amministrativa, contenente l'assenso alla detta proposta;

Vedute le deliberazioni in proposito adottate dal Consiglio comunale addì 30 agosto 1891 e dalla Congregazione di carità il 2 dello stesso mese ed anno;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione del Monte frumentario e della Cassa di prestanze agrarie di Castel Castagna è concentrata nella locale Congregazione di carità, con obbligo alla stessa di provvedere in breve termine alla revisione dei rispettivi statuti ed, ove occorra, alla trasformazione del Monte ai sensi dell'art. 93 della precitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **CLIII** (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 16 e 30 giugno 1891, della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Siziano (Pavia), colle quali si promuove il concentramento dell'Opera pia elemosiniera Negroni-Stabilini-Bellotti;

Vista la decisione 15 dicembre successivo della Giunta provinciale amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia Negroni Stabilini Bellotti è concentrata nella Congregazione di carità di Siziano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **CLIV** (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 14 settembre 1891, colla quale la Congregazione di carità di S. Secondo Parmense promuoveva il concentramento del legato elemosiniero fondato dal sig. Luigi Pattini;

Vista la deliberazione 13 ottobre del Consiglio comunale;

Vista la decisione 2 dicembre della Giunta provinciale amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Pio Istituto Pattini è concentrato nella Congregazione di carità di S. Secondo Parmense.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **CLV** (*Parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 12 e 17 ottobre 1891, della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Campo Spinoso (Pavia), colle quali si è promosso il concentramento del Pio legato dotale fondato dal sacerdote Giovanni Battista Pessina;

Vista la decisione 1° dicembre successivo della Giunta provinciale amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Pio legato dotale Pessina è concentrato nella Congregazione di carità di Campo Spinoso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il nuovo regolamento deliberato in adunanza 28 ottobre 1890 dal Consiglio provinciale di Novara per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili, in sostituzione di quello approvato con precedente Nostro decreto del 30 giugno 1872;

Visto il parere 30 ottobre corrente anno n. 2446 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 24 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Novara, che, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, farà parte del presente decreto.

Lo stesso Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1891.

UMBERTO

BRANCA.

REGOLAMENTO

per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili nella provincia di Novara.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

La costruzione e sistemazione, la manutenzione e la sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili nella provincia di Novara sono sottoposte alle prescrizioni del presente regolamento, salvo le disposizioni della legge e del regolamento sulle strade comunali obbligatorie.

Art. 2.

Le strade si dividono in carreggiabili e non carreggiabili (mulattiere).

Non si considerano come carreggiabili le strade esistenti che:

a) hanno in un tronco qualunque una larghezza minore di metri 2;

b) in un tronco qualunque hanno pendenza maggiore del 14 per 100.

Art. 3.

La Deputazione provinciale, sia direttamente, sia col mezzo degli ufficiali tecnici ed agenti stradali della provincia, o di appositi delegati, esercita una vigilanza speciale sopra tutte le strade contemplate nel presente regolamento.

CAPO I.

Costruzione e sistemazione delle strade

SEZIONE 1ª — *Strade provinciali.*

Art. 4.

La larghezza normale delle strade provinciali da lembo a lembo è di metri 7.

Nelle località montuose, e dove circostanze eccezionali lo esigono, potrà adottarsi una larghezza minore, purchè non sia mai inferiore a metri 5, nella qual larghezza può, quand'è necessario, comprendersi la cunetta a monte, ma non il parapetto a valle.

Nei tronchi e nelle linee di grande traffico la larghezza può essere accresciuta sino a metri 8.

Art. 5.

Nelle traverse degli abitati potrà essere tollerata, in via eccezionale, una minore larghezza, anche di soli metri 3 (riducibile a 2,80 nella sezione più stretta se i margini non corrono paralleli), purchè vi siano spazi intermedi, a distanza fra loro non maggiore di metri 50, i quali abbiano una larghezza di metri 5 almeno sopra una lunghezza di metri 13, e purchè la pendenza delle traverse stesse non sia superiore al 6 per 100.

Art. 6.

Di fronte agli abitati e nei tronchi d'accesso alle traverse dei medesimi, per una lunghezza di almeno metri 30, la larghezza non sarà minore di metri 6.

Parimenti la larghezza della strada non sarà minore di metri 6, ove la carreggiata debba esser munita di paracarri da un lato e dall'altro.

Art. 7.

Le gallerie, che fosse necessario scavare o costrurre, non avranno larghezza inferiore a metri 6, comprese le cunette laterali, eccetto che la strada abbia, giusta l'art. 4, una minor larghezza, la quale sarà conservata anche nella galleria.

L'altezza delle gallerie non sarà minore di metri 3 ai fianchi e di 4,50 nel mezzo, e la parte superiore sarà arcuata in relazione a dette altezze.

Art. 8.

Fuori degli abitati il suolo stradale deve esser convesso nel senso trasversale del medesimo, con saetta compresa fra 1/25 e 1/50 della corda, avuto riguardo alla pendenza longitudinale ed alla natura della carreggiata.

Nelle località montuose, dove la strada è a mezza costa, può darsi al suolo della medesima la forma piana con pendenza verso monte, corrispondente a quella suindicata.

Art. 9.

La parte carreggiabile delle strade sarà composta di massicciata in ghiaia o pietrisco, grossa nel colmo da 20 a 30 centimetri secondo la natura del materiale e l'importanza del traffico.

Art. 10.

Nelle traverse provinciali degli abitati il suolo stradale potrà essere convesso, piano o concavo secondo le condizioni locali, e di regola verrà acciottolato. I Comuni potranno, coll'assenso della Deputazione, adottare altro modo di pavimentazione; ma in caso di rinnovazione di essa il concorso che la Provincia dovesse dare a termini di legge, cioè quando l'Amministrazione provinciale abbia riconosciuta la necessità della rinnovazione totale del pavimento di un tronco interno, non sarà mai ragguagliato a spesa eccedente quella di un acciottolato.

I progetti di sistemazione e di modificazione delle traverse, quando non siano compilati dagli ufficiali tecnici della Provincia, saranno dai Comuni, a cui carico è dalla legge posta la sistemazione, trasmessi alla Deputazione per la sua approvazione in riguardo alla viabilità provinciale: l'esecuzione dei lavori avrà sempre luogo sotto la sorveglianza degli ufficiali predetti.

Art. 11.

Fuori degli abitati, ove la strada abbia l'uno o l'altro ciglio od amendue elevati meno di un terzo di metro sul terreno laterale, si formeranno di fianco alla strada regolari fossi o cunette, cogli opportuni tombini e canali per lo scarico delle acque cadenti dal suolo stradale e dai terreni laterali.

Art. 12.

I fossi e le cunette avranno un'ampiezza proporzionata alla quantità d'acqua da tradurre: in ogni caso i fossi non saranno profondi nè larghi al fondo meno di 40 centimetri, e le cunette avranno almeno una corda di 50 ed una saetta di 15 centimetri. Le cunette saranno

selciate, eccetto che siano scavate nella viva roccia. I fossi avranno le sponde inclinate a 45 gradi, salvo che esse siano in muratura.

Art. 13.

In quelle località in cui v'ha un continuo corso d'acqua di fianco alla strada, o, sebbene non continuo, ve ne sia uno assai copioso in qualche epoca dell'anno, invece di cunette o fossi ordinari, si apriranno canali di sezione e pendenza sufficienti a contenere e convogliare in ogni tempo le acque, e ad impedire che esse invadano la strada o le rechino danno qualsiasi.

A tale scopo, e quando sarà necessario, il fondo dei canali verrà acciottolato e consolidato con cordoni trasversali di pietra viva, e le loro spalle saranno costrutte in muratura.

Art. 14.

I tombini per lo scarico delle acque attraverso le strade, avranno, in via ordinaria, almeno una larghezza e possibilmente un'altezza di 60 centimetri per facilitarne lo sgombro; avranno il fondo selciato e munito di briglie, e le spalle in muratura di conveniente grossezza e ben fondate, e saranno coperti con lastroni di vivo o con volti, la cui faccia superiore dovrà trovarsi 30 centimetri almeno sotto il piano stradale. Di regola non si faranno volti sui tombini non praticabili dagli operai che li dovessero riparare.

Art. 15.

Dove la strada sia formata in rilevato sopra i terreni laterali, e la medesima non debba esser sostenuta con muri, la scarpa del terrapieno stradale avrà di regola la base di uno e mezzo per uno di altezza. Tale relazione può essere variata in meno od in più quando si abbiano materie di riporto eccezionalmente compatte od assai inconsistenti.

Art. 16.

Le scarpe saranno inerbate; però in quelle località in cui sia a temersi che in occasione di grandi piogge o di piene le acque possano investirle e degradarle, saranno rivestite di robusto acciottolato od altrimenti difese in modo opportuno.

Art. 17.

Ai terreni fiancheggianti le strade e più elevati delle medesime, ove non siano sostenuti da muri, si darà in via normale una scarpa di 45 gradi.

L'inclinazione può essere aumentata pei terreni sciolti e diminuita per quelli compatti e rocciosi. Se si trova roccia viva dura e resistente alle influenze atmosferiche, può essere tagliata verticalmente, ed anche a mezza galleria.

Art. 18.

I muri di sostegno e di controriva, da farsi dove ve ne ha la necessità o la convenienza, saranno progettati ed eseguiti secondo le buone regole d'arte, con struttura e dimensioni proporzionate e rispondenti al loro ufficio. In via normale la loro faccia esterna avrà la scarpa di 1|5 se sono costrutti a secco, e di 1|10 se a calcina.

Art. 19.

Ovunque i lati della strada si trovano elevati sopra i terreni laterali più di 5 metri, saranno muniti di parapetti o di barriere. I parapetti o le barriere saranno di rigore nei fianchi dei ponti, qualunque sia l'altezza del loro suolo su quello dell'alveo; ed anche se ne muniranno i ponticelli ed edifizi minori, se il suolo stradale sia più elevato di 3 metri sul pelo dell'acqua e questa abbia ordinariamente una profondità maggiore di mezzo metro.

Saranno eziandio protetti coi mezzi suddetti, o con paracarri avvicinati, od altrimenti, i margini delle strade in quei tratti nei quali, quantunque non sia grande l'elevazione, sia per circostanze locali pericoloso il lasciarli sguerniti.

Art. 20.

La forma e struttura dei parapetti sarà determinata secondo le circostanze ed esigenze locali; non avranno però mai altezza inferiore a 75 centimetri. Nei ponti l'altezza potrà portarsi fino a metri 1.20, e si escluderà la muratura a secco.

Nelle barriere potrà usarsi il legname, purchè sia d'essenza forte, e sano.

I paracarri di difesa saranno alti fuori terra almeno 60 centimetri ed interrati per una profondità eguale.

Art. 21.

I paracarri destinati a limitare la zona carreggiabile delle strade saranno di pietra viva lavorata alla grossa punta secondo i disegni del progetto: saranno alti fuori terra almeno 50 centimetri ed altrettanto profondi entro terra. La parte interrata non sarà in nessun tratto grossa meno di 20 centimetri, e sarà convenientemente fermata.

Potranno eccezionalmente impiegarsi paracarri grezzi.

L'intervallo nel senso dell'asse stradale può variare da uno a due decametri.

Art. 22.

Le pendenze longitudinali delle strade saranno fissate caso per caso, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, e dell'entità e natura del carreggio.

In pianura si procurerà che la pendenza non superi senza necessità il 3 per 100, e potrà essere portata fino al 4 e per brevi tratti al 5 per 100.

In collina ed in montagna la pendenza potrà raggiungere l'8 per 100: e dove, in montagna, questo limite imponesse spese sproporzionate all'importanza della strada, potrà essere accresciuto, in brevi tratte rettilinee, fino al 10 per 100.

Art. 23.

Se la strada va serpeggiando sul dorso della montagna e si debbono fare delle giravolte, a queste non si assegnerà pendenza maggiore del 3 per 100.

La stessa pendenza non sarà, senza necessità, superata nelle gallerie.

Art. 24.

Per quanto è conciliabile con una prudente economia nella spesa, i cambiamenti di livelletta saranno fatti in modo che poca sia la differenza dall'una all'altra se avvengono lungo lo stesso rettifilo, oppure si stabiliranno nelle svolte.

Art. 25.

Nel tracciato di una nuova strada i rettifili saranno adattati, per quanto è possibile, colla naturale disposizione del terreno, ed i loro raccordamenti saranno fatti con curve, preferibilmente circolari, di grande raggio, non minore di metri 30 in pianura e di 25 in montagna (salvo che trattisi delle giravolte di cui all'art. 23).

Art. 26

Le strade nuove saranno portate in vicinanza dei maggiori centri di popolazione delle località che devono attraversare, semprechè ciò si possa fare senza eccessivo allungamento della linea od eccessivo aumento di spesa. Ma le strade stesse saranno tenute all'esterno degli abitati se le traverse di questi sono eccessivamente anguste o ripide, e sia grave la spesa di allargamento e sistemazione, a meno che a ciò prontamente provvedano i Comuni interessati.

Art. 27.

I ponti, gli edifizi ed in generale le opere d'arte saranno costrutti in muratura, o in ferro, o con sistema misto di muratura e di ferro, secondo gli appositi progetti regolamente approvati.

La larghezza libera dei ponti sarà, in via normale, eguale a quella della strada cui servono.

Art. 28.

Alle diramazioni dalle strade provinciali di altre strade pubbliche si collocheranno cippi indicativi dei luoghi cui tendono queste strade e delle rispettive distanze. Indicazioni analoghe saranno scritte ai capi delle traverse degli abitati.

Art. 29.

I progetti per le nuove costruzioni e per le sistemazioni sono compilati dall'Ufficio tecnico della Provincia, od almeno sotto la sua direzione; e si compongono dei documenti prescritti per simili lavori di conto dello Stato. La forma dei documenti sarà analoga a quella stabilita per gli uffici del Genio civile.

Nello studio dei progetti si avrà cura di conciliare la solidità e comodità coll'economia, escludendo le opere di lusso.

Art. 30.

L'esecuzione delle opere è sempre fatta dietro regolari contratti, sotto la direzione e sorveglianza degli ufficiali tecnici ed agenti della Provincia, ed osservate le disposizioni delle leggi sulla contabilità dello Stato, sull'Amministrazione provinciale e sui Lavori pubblici.

Sezione 2ª — *Strade comunali e consortili.*

Art. 31.

La larghezza normale libera delle strade carreggiabili comunali e consortili da lembo a lembo è di metri 5. In collina ed in montagna dove la strada è a mezza costa può in tale larghezza esser compresa la cunetta a monte.

In montagna ed in casi eccezionali può essere adottata una larghezza libera minore, anche di soli 3 metri, purchè ad opportuni intervalli vi siano delle piazzette o spazi per lo scambio dei veicoli ed il deposito dei materiali, nei quali spazi la larghezza totale sia di 5 metri.

Nelle strade comunali e consortili più importanti la larghezza può essere portata a metri 5,50.

Art. 32.

Nelle gallerie la larghezza non sarà minore di metri 5 comprese le cunette e l'altezza non minore di metri 2.50 ai fianchi e di 4,50 nel mezzo. Ma le gallerie non saranno costrutte senza assoluta necessità.

Art. 33.

La parte carreggiabile delle strade esterne sarà composta di massicciata in ghiaia o pietrisco, grossa nel colmo da 15 a 25 centimetri, secondo le avvertenze dell'articolo 9.

Nelle vie interne, salvo quanto è disposto per le traverse provinciali nell'art. 10, la natura e forma della pavimentazione sarà stabilita dai rispettivi Municipi.

Art. 34.

La pendenza longitudinale delle strade in pianura non supererà il 5 per 100: in collina ed in montagna non supererà il 9, salvi i casi eccezionali, in cui, ad evitare percorsi e dispendi eccessivi, potrà per brevi tratte esser portata sino al 12 per 100.

Art. 35.

Sono applicabili alle strade comunali e consortili le disposizioni dei precedenti articoli 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28.

Però i paracarri a limitazione della zona carreggiabile non si collocheranno dove questa abbia larghezza minore di 4 metri. Il raggio delle curve di raccordamento potrà essere ridotto a 25 metri in pianura ed a 20 in montagna. Nei ponti potrà essere tollerato il legname quando si ottenga un grande risparmio di spesa. E in montagna si potranno pure tollerare i cunettoni selciati attraverso la strada, quando il corso d'acqua sia temporario e riesca troppo difficile la costruzione dei tombini.

Art. 36.

I Comuni o Consorzi faranno compilare i progetti delle nuove costruzioni e delle sistemazioni dai proprii periti o da tecnici appositamente delegati, i quali nello studio dei medesimi procureranno di soddisfare ai bisogni della viabilità con modica spesa, adattando il tracciato, per quanto è possibile senza renderlo vizioso, alle condizioni del terreno, ed eliminando assolutamente ogni opera di lusso.

I progetti per le sistemazioni delle traverse provinciali potranno essere compilati dall'Ufficio tecnico della Provincia; e potrà, per mezzo della Deputazione, essere chiesto il suo parere sugli altri progetti.

Art. 37.

I documenti dei progetti corrisponderanno a quelli prescritti per le strade comunali obbligatorie: per l'approvazione e per l'esecuzione di essi si osserveranno le relative disposizioni delle leggi vigenti.

Art 38.

Nei siti più alpestri, e dove i bisogni della viabilità sono assai limitati, e la spesa di una strada carreggiabile non è proporzionata ai vantaggi di essa, si ammetteranno strade mulattiere.

La larghezza normale di queste è di 2 metri, riducibili a 1,50 in quelle che servono solo di comunicazione tra frazioni di uno stesso territorio.

La pendenza massima sarà del 20 per 100; ma dove supera il 15, il suolo viabile sarà munito di cordonate, che lo dispongano a tratti inclinati solo dal 12 al 15 per 100.

Possibilmente il tracciato sarà tale da potersene usufruire buona parte della sede, quando avvenga di dovervi sostituire una strada carreggiabile.

CAPO II.
Manutenzione delle strade

Sezione 1ª — *Strade provinciali.*

Art. 39.

Le strade provinciali sono regolarmente mantenute in stato normale sotto la direzione degli ufficiali tecnici della Provincia.

Lo stato normale di una strada è quello che corrisponde ad una lodevole costruzione della medesima eseguita secondo le prescrizioni di questo regolamento e secondo le migliori regole d'arte.

Art. 40.

La manutenzione delle strade comprende la conservazione ed il necessario rifornimento della carreggiata, e la conservazione in ottimo stato delle banchine, cigli, fossi, cunette e di tutti i manufatti esistenti lungo le strade e di ogni altra pertinenza delle medesime; comprende pure lo spurgo delle cunette, fossi, tombini, canali, e lo sgombro della neve e dei ghiacci in quanto esso sia indispensabile alla viabilità.

Art. 41.

Alla manutenzione la Provincia provvede mediante appalto della fornitura dei materiali e degli occorrenti mezzi d'opera, e della riparazione ordinaria dei manufatti, e mediante il lavoro giornaliero di cantonieri o stradaiuoli.

Gli appalti si fanno in base a speciali capitolati, e secondo le prescrizioni delle leggi.

Art. 42.

I progetti per le manutenzioni stradali sono allestiti dall'Ufficio tecnico della Provincia in modo analogo a quelli commessi al Genio civile, e sono approvati dalla Deputazione provinciale.

Possono in essi comprendersi le riparazioni straordinarie di non grande entità, per le quali non siano convenienti progetti ed appalti separati.

Sezione 2ª — *Strade comunali e consortili.*

Art. 43.

Le Amministrazioni comunali e consortili hanno obbligo di provvedere alla buona manutenzione delle strade da esse dipendenti.

La buona manutenzione è quella dichiarata nei precedenti articoli 39 e 40.

Di regola la manutenzione sarà data in appalto.

Art. 44.

Ciascuna Amministrazione deve fare allestire dal rispettivo perito, se ha un Ufficio d'arte, o, in difetto, da altra persona tecnica uno o più regolari progetti, secondo la quantità o qualità delle strade che ha da mantenere.

Art. 45.

I progetti di manutenzione comprenderanno almeno questi documenti:

a) Relazione descrittiva e spiegativa;

b) Computo dei materiali di rifornimento, delle riparazioni, dei mezzi d'opera;

c) Stima;

d) Capitolato.

Art. 46.

Solo il capitolato farà parte del contratto, e dovrà perciò essere indipendente da altri documenti.

Esso determinerà tutte le particolarità relative alle qualità e quantità del materiale da provvedersi, al modo d'impiegarlo, alla conservazione del corpo stradale, della massicciata e delle opere d'arte,

alla somministranza dei mezzi d'opera, alle condizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, alla responsabilità dell'appaltatore, alla garanzia del contratto, al prezzo ed alla durata dell'appalto, al pagamento del prezzo, e ad ogni altro onere o condizione imposti all'aspirante all'asta, e quindi al deliberatario per assicurare la manutenzione della strada.

La somministrazione dei cantonieri o stradaiuoli che a tal fine occorressero può essere accollata all'appaltatore o riservata all'Amministrazione.

Art. 47.

La manutenzione in economia, salva l'opera dei cantonieri dell'Amministrazione, è limitata a quei rari casi in cui circostanze affatto speciali ne giustifichino l'assoluta convenienza, e dovrà essere autorizzata a termini di legge.

Per detta manutenzione dovrà l'Amministrazione interessata deliberare apposite *norme* che ne regolino il buon funzionamento.

Art. 48.

Nell'interno degli abitati la manutenzione delle strade è sempre a carico dei rispettivi Comuni, salvo il concòrso dello Stato o della Provincia per le traverse delle strade nazionali o provinciali a termini della legge sulle opere pubbliche.

Art. 49.

Nella regolare manutenzione delle traverse degli abitati si comprende sempre lo sgombro della neve e di altri impedimenti, la rottura dei ghiacci sul suolo stradale, lo spandimento di sabbia o di ghiaia minuta sui ghiacci stessi quando ne sia il caso, ed ogni altra opera diretta a guarentire in ogni tempo la libera e sicura viabilità.

Art. 50.

Nelle traverse degli abitati lo scarico delle acque dalle grondaie non potrà farsi verso il mezzo della strada, ma ne sarà lasciata libera una zona larga 3 metri almeno.

Le acque, dove esistono tombini o chiaviche, dovranno essere convogliate in esse.

Art. 51.

In quei Comuni nei quali fosse trascurata la manutenzione delle traverse provinciali, e l'Amministrazione invitata non vi provvedesse senza ritardo, ha facoltà di provvedere la Deputazione per mezzo del proprio Ufficio tecnico: l'importo dei lavori e delle spese sarà posto a carico del Comune, sotto deduzione di quella indennità che gli potesse spettare a senso dell'art. 41 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 52.

L'indennità di cui nell'articolo precedente non spetta e non sarà pagata ai Comuni per il tempo durante il quale non avessero effettivamente mantenute le rispettive traverse in lodevole stato, secondo le prescrizioni di questo regolamento e le indicazioni dell'Ufficio tecnico provinciale, cui è commesso il collaudo della manutenzione delle traverse per il conseguimento dell'indennità predetta.

Art. 53.

I progetti e norme di manutenzione della strade comunali e consortili saranno sempre comunicati alla Deputazione provinciale per gli effetti della sorveglianza di cui al Capo III, sezione 2ª. Essa, sentito il proprio Ufficio tecnico, indicherà le variazioni che occorresse introdurre nei progetti e norme per ottenere una buona manutenzione.

Per le strade di maggiore importanza potrà la Deputazione dichiarare obbligatoria l'applicazione di uno o più cantonieri per la continua prestazione della mano d'opera d'adattamento e mantenimento, e per la vigilanza sulla polizia delle strade medesime.

Art. 54.

Comuni e Consorzi dovranno per i rispettivi cantonieri formare un regolamento o capitolato che ne determini i doveri e le attribuzioni; e dovranno presentarlo alla Deputazione provinciale a senso ed allo scopo preveduti nell'articolo precedente.

I cantonieri presteranno giuramento per l'accertamento delle contravvenzioni.

CAPO III.

Sorveglianza delle strade

SEZIONE 1ª — *Strade provinciali.*

Art. 55.

La sorveglianza immediata delle strade provinciali è affidata all'Ufficio tecnico della provincia, il quale l'esercita secondo le disposizioni del regolamento generale per gli impiegati di essa e secondo le istruzioni della Deputazione.

Art. 56.

Gli ufficiali tecnici sono coadiuvati da agenti stradali, cantonieri e capicantonieri, addetti in modo particolare al servizio di manutenzione ed a quello di vigilanza sulle medesime, giusta il relativo regolamento speciale.

SEZIONE 2ª — *Strade comunali e consortili.*

Art. 57.

Le strade comunali e consortili sono soggette alla sorveglianza delle rispettive Giunte municipali e Consigli di amministrazione, ed a quella della Deputazione provinciale.

Art. 58.

Per il servizio di sorveglianza ogni Comune o Consorzio nomina un delegato stradale.

Più Comuni vicini possono accordarsi e nominare lo stesso delegato, purchè il complesso della rete affidatagli non superi 100 chilometri. È fatta facoltà alla Deputazione di provvedere alla riunione di Comuni dello stesso Mandamento per la nomina del delegato.

La nomina dei delegati dura un triennio, e deve essere approvata dalla Deputazione provinciale.

Art. 59.

I delegati devono esser scelti fra le persone tecniche.

Nei Comuni che hanno un perito civico od un ufficio d'arte, le funzioni di delegato sono attribuite al perito od al capo d'Ufficio.

Le stesse funzioni possono essere affidate ai catastrari comunali, se sono tecnici.

Art. 60.

I delegati devono curare la conservazione e la buona manutenzione delle strade, invigilando che siano fatte in tempo le provviste e riparazioni necessarie, che gli appaltatori adempiano le condizioni dei loro contratti, che i cantonieri ed altri operai attendano con diligenza alle loro mansioni, che siano osservate le prescrizioni di questo regolamento.

Essi devono riconoscere il materiale di rifornimento, e stabilire il conto dei lavori.

Art. 61.

I delegati, oltre a far le visite necessarie per il disimpegno delle loro attribuzioni, ispezioneranno almeno ogni bimestre l'intera rete.

Essi riferiranno sulle visite ai sindaci o presidenti dei Consorzi; ne solleciteranno i provvedimenti opportuni; li ragguaglieranno sui risultati ottenuti.

Annualmente e prima della formazione dei bilanci, dirigeranno alle rispettive Amministrazioni un rapporto, coi dati occorrenti agli stanziamenti per le strade.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno trasmetteranno alla Deputazione provinciale una relazione dettagliata sullo stato delle strade, sulle proposte fatte e sui provvedimenti presi. Riferiranno poi sollecitamente alla medesima in ogni caso straordinario o grave.

Art. 62.

La Deputazione provinciale esercita la sua sorveglianza principalmente per mezzo degli ufficiali tecnici e degli agenti stradali della Provincia.

Essi, sopratutto nei periodi delle ispezioni che devono fare per il servizio provinciale, prenderanno cognizione delle strade comunali e consortili secondo le istruzioni della Deputazione, rilevando se il mantenimento è fatto a tenore dei progetti e delle norme di cui agli articoli 44 e 47 e delle buone regole d'arte. Gli ufficiali daranno i suggerimenti opportuni ai delegati.

Art. 63.

Quando dalle ispezioni fatte, dalle relazioni avute od altrimenti risulti alla Deputazione che il mantenimento è trascurato, o che non si osservano i regolamenti, o che è avvenuto qualche caso grave cui non siasi prontamente provvisto, può la medesima ordinare visite straordinarie, commettendole anche ad appositi delegati.

Di queste visite sarà fatto speciale rapporto, con indicazione di quanto occorre a rimettere la viabilità in stato normale e ad eliminare ogni inconveniente.

Art. 64.

I rilievi fatti sono dalla Deputazione comunicati ai Comuni e Consorzi con invito a provvedere a quanto loro spetta entro congruo termine.

Quando essi non si uniformassero agli eccitamenti della Deputazione provinciale per il buon governo delle loro strade, la pratica sarà deferita all'Autorità competente per i provvedimenti d'ufficio a spese degli stessi Comuni o Consorzi.

Art. 65.

Le competenze dovute ai delegati comunali e consortili sono a carico dei rispettivi Comuni e Consorzi.

Fra i Comuni accordatisi per la nomina di uno stesso delegato, la relativa spesa, salvo patto in contrario, sarà ripartita in ragione del costo medio di manutenzione delle strade rispettive nel triennio precedente.

La Deputazione ha facoltà di stabilire una tariffa per le competenze dei delegati, e di concorrere nell'indennità annua ad essi dovuta fino a lire due per chilometro della rete rispettiva, sempre che essa sia ben mantenuta.

Le indennità agli ufficiali ed agenti della Provincia per le ispezioni ordinarie di cui nell'art. 62 sono a carico della medesima, a meno che dalla visita sia venuto a risultare della trascurata condizione della strada o della inosservanza delle leggi e dei regolamenti su tale materia, nel qual caso la spesa andrà a carico del Comune o Consorzio negligente.

Le indennità per le visite straordinarie di cui all'art. 63 sono a carico dei Comuni o Consorzi. Esse vengono liquidate dalla Deputazione in base alla tariffa vigente per gli impiegati tecnici ed agenti stradali della Provincia.

Art. 66.

Le disposizioni degli articoli 58 a 65 non sono applicabili alle strade comunali e consortili, di cui, stante il concorso della Provincia nella spesa di mantenimento, la diretta amministrazione è assunta dalla Deputazione provinciale, mediante il rimborso dagli altri interessati della loro quota. Il servizio di sorveglianza di esse è eguale a quello delle strade provinciali.

Tuttavia, ove trattisi di spese straordinarie eccedenti quelle della manutenzione, vale per esse il disposto degli articoli 63, 64 e 65.

CAPO IV.

Polizia delle strade

Art. 67.

Per la formazione di accessi ai fondi ed ai fabbricati laterali alle strade, per l'attraversamento di esse con tombini od acquedotti, per la costruzione di sottopassaggi o di cavalcavia, per modificazioni nel suolo viabile, e per altri fatti interessanti le strade e le loro pertinenze, prima di metter mano ai lavori dovranno i concessionari prestare atto di sottomissione avanti il presidente della Deputazione provinciale, se la strada è della Provincia od è da essa amministrata, avanti il sindaco se la strada è comunale, avanti il presidente del Consorzio se la strada è consortile, a fine di obbligarsi alla regolare esecuzione ed osservanza di quanto venne prescritto nella relativa concessione.

Art. 68.

Sempre quando trattasi del trasporto di pesi o massi straordinari, o di mezzi eccezionali di locomozione, si dovrà dagli interessati farne dichiarazione in tempo utile alla Amministrazione della strada affinchè essa possa prescrivere le condizioni e cautele necessarie.

Art. 69.

I concessionari e gli esercenti di locomotive stradali e di tramvie non possono fare nelle strade opere o lavori che impediscano l'altro carreggio, nè sottrarre ad esso alcuna parte delle medesime, e non possono ingombrarle coi loro veicoli oltre quanto è necessario per il percorso di essi e per le fermate autorizzate secondo gli orari debitamente approvati, e che debbono sempre essere previamente comunicati alle Amministrazioni delle strade.

I concessionari ed esercenti suddetti devono scrupolosamente osservare tutte le condizioni imposte dagli atti di concessione e dai regolamenti di esercizio

Art. 70.

Sono richiamate e s'intendono applicabili tutte le altre disposizioni sulla polizia stradale e sulla circolazione di locomotive stabilite coi Regi decreti del 10 marzo 1881, e del 13 aprile 1890.

Art. 71.

Le contravvenzioni al disposto del presente Capo IV verranno accertate dagli ufficiali tecnici, dai delegati stradali, dai cantonieri ed altri agenti giurati della Provincia e dei Comuni o Consorzi, e dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica; e saranno punite a termine di legge, indipendentemente dalla riduzione in pristino e dal risarcimento dei danni quando occorra.

Per le contravvenzioni le strade amministrate dalla provincia sono equiparate alle provinciali.

Novara, 17 settembre 1890.

Per la Deputazione provinciale
Il Presidente
C. MAGGIA.

Il deputato anziano
G. B. FINAZZI.

Il segretario capo
A. MILANESI.

Approvato dal Consiglio provinciale in seduta del 28 ottobre 1890,
Il Presidente
PERAZZI.

Il consigliere anziano
VERGA.

I segretari
CALPINI.
GABBIOLI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
BRANCA.

Relazione *del Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** ***nella udienza del 20 marzo 1892, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Avellino).***

SIRE,

Le condizioni finanziarie del comune di Monteleone di Puglia vennero peggiorate per colpa degli amministratori, che hanno seguito una via disastrosa nel dirigere la pubblica azienda.

Moltissimi reclami pervennero al Prefetto di Avellino contro le irregolarità ed i soprusi di quella amministrazione; e più volte dovette intervenire l'autorità con esortazioni e provvedimenti coattivi ad impedire il ripetersi dei più gravi inconvenienti.

Se non che al sistema pernicioso invalso nel trattare gli affari del comune non possono contrapporsi rimedi efficaci, finchè la rappresentanza municipale è affidata a coloro che diedero prova di negligere i loro doveri.

Basta accennare che il comune col bilancio di circa lire 70 mila deve sopportare il peso di lire 250 mila di prestiti, di lire 30 mila di altri debiti con un disavanzo di lire 8000 per mancata applicazione

d'imposte negli anni 1890 e 1891. E mentre vi sono lire 8000 di residui attivi di cui si è trascurata la riscossione, si spreca il denaro pubblico, tra l'altro in liti promosse più da spirito di parte che per il vero interesse del comune, come lo prova la spese di più di lire 8000 per recuperare un capitale che a stento raggiungeva le lire 4000.

Da quanto ho esposto, deduco essere necessario accogliere la proposta del Prefetto di Avellino, che ho concretata nell'unito schema di decreto, con cui viene sciolto il Consiglio comunale di Monteleone di Puglia.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 N. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monteleone di Puglia, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cav. Arnaldo Belli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nella udienza del 31 marzo 1892, relativa alla proroga dei poteri del R. Commissario del comune di Castelsangiovanni (Piacenza).*

SIRE!

Il giorno 13 del corrente mese erano stati convocati gli elettori amministrativi di Castelsangiovanni per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, stato disciolto con decreto della Maestà Vostra in data 3 dicembre 1891. Ma, come il Prefetto informa, nessun elettore si è presentato a votare.

Essendo pertanto necessario provvedere alla temporanea gestione dell'Amministrazione comunale fino a che sia possibile indire nuovamente le elezioni, mi onoro di sottoporre alla Maestà Vostra l'unito decreto che in quel senso provvede.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduto il Nostro decreto in data 3 dicembre 1891, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Castelsangiovanni;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Castelsangiovanni è prorogato di mesi tre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 24 febbraio 1892:

Croce M. Margherita, ved. di Ferreri Paolo, lire 270.
Bosso M. Maddalena, ved. di Gobetti Francesco, lire 384.
Milanesi Gaetano, capo archivista, direttore dello Archivio di Stato di Firenze, lire 4766.
Derfner Pietro, sotto capo guardia carceraria, lire 621.
Mazzei Palmira, ved. di Baldassini Antonio, lire 656,66.
Talgati Giuseppe Cesare, capo d'ufficio postale, lire 2266.
Perini Marco, capo tecnico nelle manifatture dei tabacchi, lire 3600.
Balbo Gio. Domenico, brigadiere di finanza, lire 900.
Manara Andrea, tenente di fanteria, lire 2346.
Fiorenzuoli o Firenzuoli Adelasia, ved. di Gemini Augusto, lire 500.
Cavalli Giuseppe, sotto capo operaio nei panifici militari, lire 395.
Cornaglia Natale, capitano di fanteria, lire 2787.
Buonanno o Bonanno Michele, nocchiere nei R. Equipaggi, lire 1000.
Orgitano Luigi, consigliere della Corte dei conti, lire 7200.
De Benedictis Michele, capitano di fanteria, lire 3268.
Minieri Consalvo, tenente colonnello di fanteria, lire 4160.
Baldini Francesco, operaio d'artiglieria, lire 325.
Molaro Rosa, ved. di Tomasuolo Gennaro, lire 926,66.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Avviso.

Si rende noto che nel Portogallo fu nuovamente sospesa, dal 16 marzo scorso, l'emissione dei vaglia internazionali sull'Italia, che era stata riattivata nel precedente febbraio.

Il servizio dei vaglia con quello Stato resta così nuovamente limitato all'emissione dall'Italia.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione *(2ª pubblicazione)*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè n. 974018 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 470, al nome di Fulci Isabella fu *Vincenzo*, moglie di *Bette* Minasi Augusto, domiciliata a Messina, vincolata quale dote della titolare, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fulci Isabella fu *Giuseppe*, moglie di *Bette* Minasi Augusto, domiciliata a Messina, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*)

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 410, rilasciata il 4 gennaio 1892 dalla succursale della Banca Nazionale in Reggio Emilia al sig. Don Gherardo Mussini di Luigi, pel deposito di n. 2 cartelle del consolidato 5 0|0, della complessiva rendita di lire 20, presentate pel cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, le nuove cartelle provenienti dal cambio di quelle suddette saranno consegnate al signor Mussini, senza obbligo della presentazione della ricevuta, che rimarrà di verun effetto.

Roma, 9 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 4 aprile 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	sereno	—	24 5	8 3
Domodossola	sereno	—	22 5	8 0
Milano	sereno	—	22 2	10 5
Verona	sereno	—	24 4	12 0
Venezia	sereno	calmo	21 0	10 9
Torino	sereno	—	20 1	11 8
Alessandria	sereno	—	20 6	9 8
Parma	sereno	—	21 6	11 0
Modena	sereno	—	20 3	10 5
Genova	sereno	calmo	24 0	15 8
Forlì	sereno	—	18 8	8 5
Pesaro	sereno	calmo	16 4	6 3
Porto Maurizio	sereno	calmo	23 8	11 6
Firenze	sereno	—	22 0	7 9
Urbino	sereno	—	15 0	8 3
Ancona	sereno	calmo	16 8	11 6
Livorno	sereno	calmo	23 7	11 0
Perugia	sereno	—	18 8	11 0
Camerino	sereno	—	15 4	7 6
Chieti	sereno	—	17 4	4 0
Aquila	sereno	—	18 0	5 0
Roma	q. sereno	—	22 3	9 9
Agnone	sereno	—	17 0	6 7
Foggia	sereno	—	17 9	8 0
Bari	sereno	calmo	15 1	6 8
Napoli	sereno	calmo	20 6	14 1
Potenza	sereno	—	15 7	6 4
Lecce	sereno	—	17 9	9 5
Cosenza	1|4 coperto	—	14 0	6 6
Cagliari	coperto	legg. mosso	18 0	9 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	18 3	12 6
Palermo	1|2 coperto	calmo	22 9	9 4
Catania	sereno	legg. mosso	16 6	12 0
Caltanissetta	sereno	—	17 0	8 0
Siracusa	1|2 coperto	mosso	16 0	13 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

li dì 4 aprile 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 762.4
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 39
Vento a mezzodì . . . . . . Ovest calmo.
Cielo a mezzodì. . . . . . . 1|4 velato.

Termometro centigrado { Massimo = 22°,2. Minimo = 9°,9.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 4 aprile 1892.

In Europa pressione alquanto bassa sulla Russia, livellata intorno a 765 all'occidente, al Centro e sull'Arcipelago greco, decrescente al Nordovest. Mosca 747; Ebridi 756; Baviera 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito; cielo generalmente sereno; venti deboli o calma; temperatura aumentata o alta.

Stamane: cielo sereno sul continente, leggermente nuvoloso in Sicilia, venti freschi da greco a levante in Sicilia, calma in generale altrove; barometro a 765 mm. al Nord, a 762 in Sardegna ed a Palermo.

Mare mosso a Malta e lungo la costa occidentale sicula.

Probabilità: venti intorno al levante, freschi al Sud, deboli altrove; cielo vario o nebbioso, temperatura sempre elevata.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 4 aprile 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2.15.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di sabato che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892 » (N. 189).

PRESIDENTE rammenta che nella tornata di sabato fu proseguita la discussione generale In continuazione della medesima dà la parola al senatore Rossi A.

ROSSI A, è lieto che il ministro del Tesoro abbia consentito nelle idee principali espresse da lui e dal senatore Vitelleschi.

Vi possono essere nell'amministrazione della guerra altre economie.

Vi è per esempio una esuberanza di attendenti.

Sostiene che la diminuzione delle entrate nelle dogane, non si può appoggiare sopra un incremento delle industrie: lo provano i bilanci delle Banche che le sovvengono e i listini di Borsa.

Le virtù dei trattati sono minime: pecore da tosare non ve ne sono più.

Si dichiara opportunista in senso nazionale.

Il miglioramento dei prezzi del grano venne in seguito all'aumento dei dazi.

Quanto alla circolazione, insiste nella necessità del rimedio finanziario ed economico da lui svolto.

Si osservò che l'argento perde il 30 per cento; questa constatazione fatta dal ministro e dal relatore, gli pare una risposta femminina. (Si ride).

Per noi l'Unione latina è un cadavere.

È una frase il dire che essa ci permise di pagare all'estero i nostri debiti in argento: no, i nostri debiti o li pagammo con altri debiti, o con oro.

Nulla si rispose all'esempio da lui adottato circa l'Austria-Ungheria.

Tanto meglio se i giornali francesi intimano essi la denunzia dell'Unione.

Non ripiega la sua bandiera sotto semplici frase assolute.

Raccommanda di tener d'occhio la moneta divisionaria d'argento, che se ne va.

Chiede informazioni circa i negoziati con la Svizzera: lo stato attuale quasi finisce coll'umiliarci.

Quanto alle parole del ministro circa i traditori della finanza nazionale, osserva che di tali traditori esistono in tutti i paesi.

Bisogna proclamare altamente che non si voleva contrarre debiti all'estero.

Loda la conclusione del discorso del ministro che gioverà al nostro credito all'estero.

Sarà opportuna la presentazione di un progetto che regoli meglio i contratti di borsa.

Tale progetto fu ripetutamente promesso dal ministro Chimirri.

Noi abbiamo sei Borse e questo genera gravi inconvenienti; nei principali Stati esteri vi è una Borsa sola.

Non si macina in Italia tanto grano al giorno, quanto se ne contratta in forma fittizia nelle Borse.

Reclama la scontata e l'aumento di cauzione degli agenti di cambio.

Vorrebbe anche che le contrattazioni a fine mese dovessero farsi nello stesso giorno.

Osserva che la relazione del senatore Cambray-Digny, è tanto un modello di tecnica che, cambiate le cifre, potrà servire anche per altri esercizi successivi.

Cinque sesti delle tariffe generali europee sono superiori alla nostra del 1887: come adunque si può accusarla di essere la causa di tanti mali?

Quella tariffa fu votata dal Senato dopo una relazione del senatore Brioschi che era favorevolissima: ebbene il senatore Digny, membro della Commissione permanente di finanze, non protestò.

Non si capisce come l'onorevole Digny possa biasimare i dazi che colpiscono l'estero e lodare quelli che colpiscono il consumatore italiano.

Accenna ad altre questioni nelle quali gli pare che il senatore Digny sia stato meno conseguente.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, premette che nelle parole da lui pronunziate non vi fu la menoma intenzione di intaccare personalmente il senatore Rossi.

Dichiara che le sue convinzioni sono profonde, frutto di studi, conformi alle leggi economiche che reggono le società umane.

La crisi è dovuta, secondo lui, alla tendenza protezionista.

Comprende che i Governi devono nell'applicare questi concetti, essere conciliativi e pratici.

Dimostra che, dal canto suo, non si contraddisse mai: alle sue opinioni furono sempre informati i fatti.

Nella Commissione che riferì sulla tariffa del 1887, l'oratore apparteneva alla minoranza e ne fece analoga dichiarazione al Senato.

D'altronde il ministro Magliani dichiarò che la tariffa del 1887 era tariffa di guerra che non sarebbe stata applicata.

Combattè sempre il dazio sul grano.

Se in qualche relazione parve attenuasse le sue idee, ciò dipese dal fatto che credette suo dovere di redigere le relazioni stesse, specie che avevano semplice carattere tecnico.

Afferma di essere soddisfatto tuttora per le opinioni che sostenne circa il macinato e la regìa poichè quella tassa e questa operazione giovarono grandemente al bilancio ed al credito.

Se accettò di presiedere la Commissione per le tariffe doganali, fu appunto nella speranza di preparare trattati di commercio, ossia di scemare la tariffa generale.

Le idee accolte dalla maggioranza non furono le sue: e se non ritirò le offerte dimissioni fu per insistenti, cortesi preghiere.

Osteggiò in quella Commissione il dazio sulla lana che oggi gli fu rimproverato dall'onorevole Rossi.

DI RUDINI', presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, risponde al senatore Rossi circa le trattative colla Svizzera, che il Governo non può essere accusato di soverchia arrendevolezza: fu anzi rigido e fece solo le concessioni necessarie.

Se i nostri delegati andarono in Svizzera, fu per ricambio di cortesia internazionale, essendo stati negoziati in Roma precedenti trattati colla Svizzera.

Risponderà brevemente al senatore Vitelleschi. Concorda in molti punti del suo notevole discorso, in altri dissente.

Non crede che il senatore Vitelleschi avrebbe dovuto intonare a malinconia il suo discorso.

Le condizioni economiche non sono felici: ci troviamo in una crisi difficilissima; ma, non per questo dobbiamo quasi suonare a mortorio.

Taluni fatti spiacevoli non possono esere che transitori: dobbiamo aver fede nelle nostre forze, nel nostro patriottismo.

Conviene che troppe cose volle fare lo Stato, troppo ingerirsi. Crede che meno fa lo Stato, meglio è.

L'eccesso d'ingerenza è frutto di una tendenza generale che l'oratore deplora, ma che si connette all'ambiente sociale moderno.

Si tratta pertanto di un complesso di cause che non possiamo se non attenuare negli effetti.

Ringrazia l'onorevole Vitelleschi del suo autorevole e prezioso consenso alla politica finanziaria del Governo.

Se è vero che la questione non sta nel precisare se il *deficit* è di 18 o di 20 milioni, il *deficit* stesso non può trascurarsi: il bilancio in assetto garantisce il credito, solleva la rendita, scema i cambi.

Il disagio presente non deriva dalla sminuita fiducia nel credito dello Stato.

Un pareggio sicuro e indiscusso rialza il credito dello Stato e dell'individuo.

E' quindi cosa di somma importanza.

Conviene che occorrono riforme organiche e tributarie per sollevare il paese.

Ma non si possono intraprendere se non quando il bilancio possa sopportarne gli effetti.

Vero è che la questione pare posta in un circolo vizioso; ma questo circolo bisogna romperlo.

L'onorevole Vitelleschi reputò opportuno tracciare quasi un programma pratico che possa servire al Governo e al Parlamento.

Nella questione della guerra e della marina ammise che le riforme non possono dare che 10 o 15 milioni.

Certo la somma non è spregevole, e tutte le economie, purchè compatibili colle esigenze della difesa nazionale, saranno dal Governo accettate.

Ma è difficile precisare fino a che punto le economie si conciliano con tali esigenze.

Il Governo crede che non si possono alterare i presenti ordinamenti militari per ottenere delle economie.

Crede che nulla vi sia di più pericoloso che mutare e rimutare gli ordinamenti militari.

Reputa strano il vaticinio del Von der Goltz che possa aversi un nuovo Alessandro che con un manipolo di soldati sgomini le nostre odierne masse militari.

Bisogna convenire che non si possono costituire eserciti sostanzialmente diversi dagli attuali.

Questo è forse un bene: gli eserciti moderni sono una garanzia di pace.

Nessun uomo di Stato, senza necessità, può, nelle presenti condizioni, intimare la guerra.

Fa analoghe dichiarazioni circa la marina, osservando che il sistema delle nostre costruzioni ci è invidiato e imitato dall'estero.

È nell'interesse del Governo far sì che la nazione non possa accagionare l'esercito di esser la causa del malessere economico.

L'Italia non potrà mai fare una buona politica se non è in grado di fare da sè la difesa delle proprie coste; tutti gli sforzi che mirano a questo scopo devono essere schiettamente secondati.

Forse una battaglia navale potrà modificare le idee attuali; per ora esse hanno per sè il consenso dei più.

Per ciò che concerne le ferrovie, ammette che il progetto presentato alla Camera non risolve il problema ferroviario; ma ne agevola la soluzione.

Il Governo sospende intanto gli appalti nuovi, mantiene gl'impegni contrattuali, non i legislativi.

Quanto all'avvenire la risposta è in parte facile, in parte difficile.

Confessa, nel campo dei principii, che altra volta sostenne l'esercizio di Stato; oggi comincia a credere che avevano ragione coloro che gli davano torto.

Le ferrovie, se devono essere esercitate da privati, devono pure esser costruite da essi.

L'insidia al nostro bilancio sta nelle costruzioni volute dallo Stato; le costruzioni devono farsi per un interesse che le stimoli; allora saranno più rare e fatte quando vi è il bisogno.

Bisogna abolire le Casse patrimoniali e tornare al vecchio sistema delle concessioni.

Quanto alle difficoltà sono varie: che si farà delle ferrovie oggi in costruzione per conto dello Stato — di quelle votate, ma non utili — delle Casse patrimoniali?

Rispondere ora non è possibile.

Il problema ferroviario è una delle principali preoccupazioni del Governo, perchè si connette intimamente col bilancio.

Le difficoltà si regoleranno coi criteri additati.

Circa le riforme organiche, il senatore Vitelleschi ne espresse desiderio senza indicarle, nè della reticenza lo biasima.

Abbiamo trent'anni di legislazione e di pratica che non si cancellano: lenta e prudente deve essere l'opera per ottenere parsimonia, minore ingerenza e maggiore libertà.

Di riforme se ne possono fare molte: ma meglio piccole e fatte con assiduità.

Promette un progetto perchè siano date al Governo facoltà per introdurre riforme negli organici con benefizio per l'erario e salvaguardia dei diritti per gl'impiegati.

Gli effetti però saranno lenti.

Affidare ai corpi locali servizi nuovi, gli pare desiderabile: vi si connette un progetto di riforma che si ispira al decentramento amministrativo.

Quello che preme è che la opinione pubblica le grandi riforme le voglia.

Esse, in un paese libero, non saprebbero concepirsi altrimenti.

Ammette che le spese che si fanno dai corpi locali sieno gravi. Ciò dipende in parte dalla quantità dei servigi che a tali corpi furono delegati.

Non crede che si debba procedere sulla via sulla quale finora si è proceduto.

Il Governo ha presentato un progetto per porre limiti a queste spese.

Tale progetto suscitò vive accuse di poco liberalismo. La libertà incondizionata di gravare i contribuente non può essere ammessa in uno Stato civile

Bisogna scegliere fra il freno automatico e la tutela severa.

A questo dilemma si informa il progetto presentato alla Camera.

Si tratta di attenuare alcuni degli obblighi che alle amministrazioni locali furono imposti.

Sono le nostre imposte e le nostre spese proporzionate alla nostra ricchezza?

È una domanda alla quale è molto difficile rispondere.

Cita un recente articolo del Beaulieu nel quale è dimostrato che in Italia crescono sproporzionatamente i risparmi

Il che vuol dire che il capitale, intimidito, rifugge dagli impieghi e si nasconde.

Qualunque cosa si pensi delle nostre difficoltà economiche presenti, nessun dubbio che i nostri impegni avranno da essere sempre e completamente a costo di ogni più grave sacrifizio mantenuti. (Bene).

A ciò riusciremo anche meglio senza fare atti rischiosi di politica internazionale e tenendoci il più possibile estranei a questioni che non ci riguardino.

Riassumendosi, proclama il bisogno di far procedere parallele la rigida finanza e la difesa della patria (Approvazioni generali).

VITELLESCHI ringrazia il presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni.

Riconosce che il suo precedente discorso sia stato più che altro ispirato ad una nota malinconica.

Abbiamo avuto per tanto tempo la nota gaia, che era naturale che ad essa seguisse la malinconica.

Non ha mai avuto la pretesa di sollevare la questione militare e di immischiarvisi. Ha inteso soltanto di notare come possa essere utile e forse necessario di proporzionare meglio le nostre forze militari alla nostra potenzialità finanziaria ed economica e come da una tale proporzionalità possa verisimilmente sperarsi una maggiore forza effettiva.

Questo solo ha voluto osservare, così per rispetto al bilancio della guerra come a quello della marina.

Su questo punto non sembragli che sia stato risposto esaurientemente.

Riguardo alle ferrovie ha parlato nel senso di dire che si pensi soltanto a quelle che possano giudicarsi o indispensabilmente necessarie, o sicuramente rimunerative.

Insiste nel giudizio che in Italia i cittadini paghino più che in ogni altro paese, non solo relativamente, ma assolutamente.

Ha fede che la presente crisi passerà. Ha questa fede anche per stima negli uomini che sono al Governo. Ed è d'accordo col presidente del Consiglio e col ministro del Tesoro nel ritenere che il male vada curato con un processo mite e piuttosto lungo.

Ringrazia nuovamente delle risposte che sono state date al suo discorso.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, dichiara che nessuno più di lui è persuaso che in Italia si paghi molto, moltissimo. Osserva però quanto sia difficile la dimostrazione pratica che le tasse sono sproporzionate alla potenzialità economica.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Non risponderà a lungo al senatore Rossi che fu anche oggi così cortese.

All'indizio tratto dalle dogane aggiunge ora quello delle tasse sugli affari, che persistono nel buon indirizzo.

Rispetto alla circolazione la prudenza ha fatte caute le Banche di emissione, che restringono la loro circolazione; questa si restringe per la scarsezza degli affari, ma anche pel governo più rigido delle Banche di emissione fatte accorte dall'esperienza.

Rispetto alla legge sulle Borse è pronta e il Governo la presenter al Senato fra breve.

Non parlerà più dei ribassisti e incettatori perchè ne parlò già con parole dolci (si ride) e perchè richiamando su essi l'attenzione, temerebbe di renderli simpatici.

Domanda il permesso al senatore Rossi di non riaprire la questione monetaria; e dà spiegazioni ample al Senato sul regime monetario austro-ungarico il cui senso è diverso da quello creduto dal senatore Rossi. (Approvazioni).

ROSSI A. ringrazia di quanto gli fu risposto circa la diminuzione di un sussidio ad una scuola alla quale alluse l'oratore.

Ringrazia ancora per la promessa presentazione al Senato del progetto per il riordinamento delle Banche secondo la domanda che ne fu pure fatta dall'oratore.

Osserva infine che non gli fu risposto circa la moneta divisionaria.

PRESIDENTE nessun altro chiedendo la parola dichiara chiusa la discussione generale.

Apre poi quella sugli articoli e sulle tabelle e sugli elenchi citati nei medesimi.

CENCELLI e VERGA C., segretari, danno lettura dell'art. 1 e della annessa tabella A comprendente le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1891-92 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, prega il ministro della pubblica istruzione di ripetere al Senato le dichiarazioni da lui fatte in seno alla Commissione permanente di finanze circa le variazioni recate a tre distinti capitoli del bilancio del suo Ministero.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, fornisce gli schiarimenti

relativi al capitolo 59 spiegando perchè l'economia ora vi figurasse ed ora no.

Spiega la ragione delle variazioni nel capitolo 79; avvenne un aumento di scolari che nessuno poteva prevedere. Queste incertezze nel bilancio della pubblica istruzione sono inevitabili per la divergenza dell'anno scolastico da quello finanziario, le previsioni si fanno realmente per due anni.

Quanto al capitolo 125 *bis* che reca lire 350,000 a favore dell'Università di Napoli, spiega come tale impostazione sia una necessità voluta dalle più elementari esigenze dell'igiene e dell'insegnamento.

Confida che le sue dichiarazioni riescano soddisfacenti pel Senato come lo furono per la Commissione di finanze.

CREMONA, si dichiara soddisfattissimo per le dichiarazioni relative ai capitoli 59 e 78. Quanto al capitolo 129 *bis*, le parole del ministro ne giustificano pienamente l'opera; ma lamenta che gli stanziamenti dal 1882 al 1886-87 non abbiano raggiunto lo scopo della legge del 1882. È un fatto gravissimo. L'attuale ministro ebbe il merito di aver scoperta la magagna.

VILLARI, ministro della pubblica istruzione aggiunge qualche schiarimento per spiegare la cosa.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, ringrazia il ministro.

BLASERNA raccomanda al ministro di non lasciarsi sedurre troppo dall'idea di ricorrerà a locali vecchi per adattarli: spenderà moltissimo e otterrà poco.

Adduce l'esempio dei due laboratori di fisica e di chimica di Roma.

VILLARI, ministro della pubblica istruzione, osserva che l'indirizzo pei locali di Napoli era già preso. Terrà conto della osservazione del senatore Blaserna.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 1 colla tabella A che vi si riferisce.

(Approvato).

Rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta è levata (ore 6 e 40).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 4 aprile 1892.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2.20 pom.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di sabato, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi: Per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bertolini, di giorni 4; Silvestri, di 15; Orsini-Baroni di 6; Levi, di 3; Papadopoli di 8; Tommasi-Crudeli, di 15; Cappelli di 4: Pavoncelli, di 8; Chiaradia, di 8; Luciani, di 10; De Martino, di 5; Ambrosoli, di 8; D'Alife, di 8; Minelli, di 8; Bordonali, di 8; Chinaglia, di 8; Vendramini di 3; Vaccaj, di 10; Perrone, di 10; Torrigiani, di 5; Casana, di 8; Carlo Nasi, di 8; Alli-Maccarani, di 3; De Pazzi, di 8. Per motivi di salute, gli onorevoli: Faina di giorni 2; Mirabelli, di 5; Della Valle, di 10; Roncalli, di 8. Per ufficio pubblico, l'onorevole Oddone, di giorni 5.

(Sono conceduti).

VILLA svolge una proposta di legge per la quale si ammette « lo scioglimento del matrimonio per mezzo del divorzio:

a) nel caso in cui uno dei coniugi sia incorso in una condanna alla pena dell'ergastolo o a quella della reclusione per un tempo non minore di anni venti per delitto comune o per sentenza pronunciata in contraddittorio;

b) nel caso di separazione personale a termine di legge dopo 5 anni se vi sono figli e dopo 3 anni se non ve ne sono, a datare dal giorno in cui la sentenza che pronunciò la separazione sia passata in cosa giudicata.

Non intende trattare la grave questione: vuole soltanto porgere occasione alla Rappresentanza nazionale di pronunziarsi sopra la questione stessa, alla quale non si appassionano altro che i sofferenti; ed è questa la ragione per la quale non la si vede oggetto di un movimento generale.

I mali sono grandi però: quantunque non generali; ed è necessario trovarne il rimedio.

Si studino dunque i modi di giungervi, e da tutti, senza guardare da che parte la proposta venga.

Non si tratta di questione politica, ma della prima delle questioni sociali, sulla quale tutti possono discutere con mente serena.

L'oratore aggiunge che non intende affatto combattere la Chiesa nè le sue discipline; quella Chiesa che ha asciugato le lagrime di tanti sofferenti.

Ma sola Chiesa, egli dice, può imporre ai fedeli dolori insopportabili, in omaggio alla santità di un sacramento, non lo può lo Stato invece il quale pone per fondamento del matrimonio il consenso dei coniugi; come riconobbe lo stesso Pontefice attuale, sottoscrivendo, come vescovo di Perugia, una petizione contro il matrimonio civile.

Quando l'altissimo fine del matrimonio sia fallito, quando l'affetto che doveva cementare la famiglia si sia tradotto in odio; può lo Stato, che è istituzione umana, perpetuare un consorzio intollerabile? Si crede di riparare con l'istituto della separazione; ma essa si fonda sulla speranza di una riconciliazione: e quando questa speranza è distrutta? Allora, ed allora soltanto, sorge la necessità del divorzio; perchè gli effetti della separazione sono deleterii per la società coniugale e soprattutto per l'educazione dei figli.

Si riserva di confutare ampiamente, quando si discuterà il merito del disegno di legge, le obiezioni che si muovono al divorzio, le quali l'oratore compendia in queste tre: pericolo della stabilità del matrimonio; impossibilità della riconciliazione; offesa della libertà di coscienza.

Conchiude coll'esortare la Camera a considerare con tutta coscienza e senza passione l'arduo problema, ch'essa già esaminò altra volta, per risolverlo secondo i principii della civiltà e dell'umanità. (Vivissime approvazioni; moltissimi deputati si congratulano coll'oratore).

PLEBANO presenta la relazione intorno al disegno di legge: Modificazioni delle disposizioni contenute negli articoli 80, 81, 82 della legge 30 giugno 1889.

CADOLINI, presidente della Giunta generale del bilancio, presenta la relazione sul progetto di legge per approvazione di maggiori spese e di corrispondenti diminuzioni, degli affari esteri per l'esercizio 1891-92.

BONGHI non parlerà contro la presa in considerazione: ma nota che se molti paesi hanno introdotto nella loro legislazione il divorzio, l'opinione pubblica di quei paesi medesimi vede, non senza sgomento, crescere ogni giorno i divorzii, e crescere ogni giorno le cause per cui si consentono.

Dice che la proposta dell'onorevole Villa, nei termini in cui è formulata, costituisce un pericolo senza dare efficace soluzione al problema, e che coloro i quali hanno alto concetto dell'autorità dello Stato debbono ammettere avere esso il diritto di considerare il matrimonio come un istituto giuridico e morale, e di determinarne i limiti. (Bene! — Interruzioni).

Quanto a questi limiti, dice che lo Stato deve guardare all'interesse generale; e crede che, per le classi popolari in ispecie, l'istituto del divorzio sarebbe una sventura; ed esse lo sentono, nè lo chiedono; perciò sta in fatto che il divorzio è reclamato solamente da quelle c'assi che si dicono superiori e non sono. (Bene!)

Secondo l'oratore, la persuasione della indissolubilità del matrimonio compone più dissidii che l'idea del divorzio: e tutto compreso, è ancora il modo migliore per l'ordinamento della famiglia. (Approvazioni).

CHIMIRRI, ministro guardasigilli, dichiara di non potere, nè volere discutere in merito la proposta dell'on. Villa. Intende solo affermare che i vari disegni di legge presentati in proposito, rimasero arenati dinanzi alla grave resistenza incontrata nell'opinione pubblica.

Non disconosce che, negli ultimi anni e specie nel ceto giuridico,

l'idea del divorzio ha fatto molta strada; la resistenza però non è diminuita; e il Governo, cui spetta l'iniziativa di tale riforma, ha dovuto persuadersi che il divorzio non risponde per ora alle condizioni sociali del paese.

Certo è però che il Governo deve studiare la gravissima questione, senza preoccupazioni politiche e senza vecchi pregiudizii, esaminando se, ai mali che si lamentano e che esistono, il divorzio sia efficace rimedio, o piuttosto cagione di mali peggiori.

Nondimeno, per ragione di cortesia, non si oppone alla presa in considerazione. (Approvazioni).

VILLA nota come il ministro abbia espresso soltanto dubbii e riserve; confuta le obiezioni dell'on. Bonghi, e confida che la Camera prendendo in considerazione la sua proposta, si prepari a discutere come merita il grave problema.

(La proposta di legge del deputato Villa è presa in considerazione).

NICOTERA, ministro dell'interno, risponde ad una interrogazione del deputato Imbriani « circa le dimissioni date dal sindaco del Comune di Laerru. »

Riferisce alcuni precedenti circa questo sindaco, il quale, da molto tempo, si era messo in contrasto col prefetto, per questioni di porto d'armi, mentre egli aveva dato il *nulla osta*; per le quali questioni ha fatto continui reclami, sempre in dipendenza delle elezioni, non riuscendo il candidato da lui preferito.

IMBRIANI dalla risposta del ministro dice di rilevare la prova che un pessimo metodo si segue nelle elezioni; metodo che deplora. Infatti i permessi di porto d'arma prima negati, furono accordati con altri proprio alla vigilia delle elezioni. E questa è la ragione per la quale il sindaco di Laerru ha dato le sue dimissioni a titolo di protesta.

NICOTERA, ministro dell'interno, conferma che i reclami di quel sindaco dipendono sempre dal risultamento delle elezioni, nelle quali, però, il Governo non prese alcuna parte. Il sindaco dette le sue dimissioni e il Governo credè dover suo accettarle.

IMBRIANI insiste nel deplorare il fatto, che egli rileva in questa circostanza, che i prefetti s'immischino nelle elezioni.

Interpellanze.

NICOTERA, ministro dell'interno, non essendo presente il ministro del tesoro, impegnato al Senato, ritiene che la interpellanza dell'onorevole Diligenti possa trovar sede più opportuna, per il suo svolgimento, nella discussione del disegno di legge sulle Banche.

Agnini svolge una sua interpellanza al ministro delle poste e dei telegrafi « se intende di modificare le norme stabilite nel Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7104, serie 3ª, che riordina il personale di 2ª categoria dell'amministrazione delle poste, nel senso che la classificazione degli ufficiali postali nel ruolo organico sia fatta col criterio dell'anzianità. »

Rileva come non poche ingiustizie derivino dal sistema col quale si fanno le classificazioni e le promozioni del personale subalterno delle poste; sistema che il relatore espone particolarmente che venne riconosciuto erroneo dalla stessa Amministrazione, senza, però, portarvi rimedio.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e telegrafi, giustifica l'ultimo provvedimento preso a favore degli aiutanti postali. Questi aiutanti formavano una classe intermedia fra il basso personale e gl'impiegati di ruolo, essi avevano formulato una serie di domande che sono state quasi tutte appagate: infatti essi hanno ora il titolo di ufficiali postali, possono essere promossi agli impieghi superiori ed infine ebbero aumentato lo stipendio.

L'onorevole Agnini ha detto che per errore la classificazione degli ex-aiutanti ora ufficiali si è fatta secondo la residenza e non secondo l'anzianità.

Ora quando si fece il decreto del 1890 si dovette fino ad un certo punto rispettare la classificazione precedente, che stabiliva appunto la classificazione secondo la località.

Questo decreto del resto migliorò la sorte di quasi tutti gli aiutanti.

Certo, come in tutte le riforme organiche, ci fu qualcheduno più beneficato e qualche altro meno, ma se si fosse preso per base il criterio dell'onorevole Agnini, della classificazione determinata dalla sola anzianità, ben altre e più stridenti ingiustizie si sarebbero verificate.

Il Governo, del resto, compatibilmente colle disposizioni in vigore, fa quanto può per correggere le piccole sperequazioni provenienti dalle ultime disposizioni; tanto vero che ad uguaglianza di titoli, sono sempre preferiti nelle promozioni gli ufficiali più anziani.

Nei nuovi organici poi si farà di tutto per aumentare le classi superiori e diminuire il numero di posti attribuiti alle classi inferiori.

Entro questi limiti il Governo è dispostissimo a fare tutto il possibile per correggere gli effetti dell'ultima riforma, i quali furono la causa delle lagnanze dell'onorevole Agnini.

LACAVA ringrazia l'onorevole sotto-segretario di Stato per aver difeso l'operato della precedente Amministrazione.

Dice poi che questa degli aiutanti postali è una *vexata quaestio*. Quando l'oratore reggeva il Ministero delle poste vi erano ben 37 classi di aiutanti postali, che erano retribuite con uno stipendio dalle 1000 alle 2800 lire l'anno.

Allora si fece la riforma organica accennata, e tutti gli aiutanti ne ebbero dei grandi vantaggi morali e materiali, questi ultimi, per necessità delle cose, non furono distribuiti con assoluta uguaglianza.

Dimostra poi come meglio non si poteva fare e come quasi tutti gli aiutanti fossero rimasti allora contenti di quella riforma organica.

Osserva all'onorevole sotto-segretario di Stato delle poste, come le erario dello Stato, in grazia alla riduzione delle piante organiche, non sia stato aggravato dalla riforma organica del 1890.

AGNINI sperava una risposta diversa dall'onorevole sotto-segretario di Stato, nell'interesse stesso del servizio sarebbe conveniente di non fare ingiustizie.

Gli aiutanti postali non domandano aumento di stipendi ma parità di trattamento.

Se l'onorevole Lacava avesse dedicato le 310,000 lire di economie, che realizzò, al pareggiamento della sorte di tutti gli aiutanti avrebbe compiuto una opera di grande equità e giustizia.

Col nuovo organico si è ottenuto il risultato che un ufficiale, che è entrato da venti anni in servizio, ha meno stipendio e grado inferiore ad uno, che vi è entrato da soli 5 anni.

Dice che gli stessi aiutanti postali danneggiati hanno proposto il modo di riparare alle ingiustizie e la loro domanda è così giusta ed equa che il Governo non la può non accettare.

Il nuovo organico accennato dall'onorevole sotto segretario di Stato per gli impiegati inferiori si risolve in una vera mistificazione; le economie sono tutte a carico del personale inferiore.

Concludendo spera che il Ministero consentirà, se non a modificare il ruolo, almeno a che gli ufficiali postali nel passaggio da classe a classe prendano la graduatoria, che loro spetta, in base all'anzianità.

PASCOLATO, sotto-segretario di Stato per le poste e telegrafi, osserva che la nuova proposta dell'onorevole Agnini turberebbe grandemente gli interessi della grande maggioranza degli ufficiali postali. Perciò non può consentire a questo concetto.

Nega che vi sia dell'agitazione fra questi impiegati. Degli organici si discuterà in sede di bilancio: intanto respinge l'accusa che col nuovo organico siansi mistificate le classi inferiori degli aiutanti.

PRESIDENTE avverte che l'interpellanza dell'onor. DELLA VALLE è rimandata essendo l'interpellante assente per ragione di salute; e che l'interpellanza dell'onorevole BARZILAI è rimandata per assenza del presidente del Consiglio.

L'interpellanza dell'onorevole IMBRIANI-POERIO, col consenso del ministro delle finanze, è rimandata al prossimo lunedì.

L'interpellanza dell'onorevole LUZZATTI IPPOLITO è rimandata per assenza dell'interpellante e del ministro.

L'interpellanza dell'onorevole NASI NUNZIO è rimandata, essendo l'interpellante assente per ragioni di salute.

IMBRIANI svolge un'interpellanza al ministro dell'interno sulla condotta del sottoprefetto di Piedimonte d'Alife.

Crede opportuno richiamare l'attenzione del Governo, del Parlamento,

del Paese sulla condotta di questo sotto prefetto, il quale ricorre a tutti i mezzi possibili pur d'impedire la riuscita della candidatura di Antonio Gaetani di Laurenzana.

Questo funzionario è giunto fino a carpire ed aprire lettere private (Denegazioni dell'onorevole ministro); e per questo fatto esiste querela contro di lui.

Descrive le arti di cui si vale questo sotto prefetto, per raggiungere il suo scopo: osserva che v'ha un sindaco nominato in seguito a sua proposta, il quale ha molte condanne nel suo certificato penale. Narra, come a carico di un altro sindaco usò pressioni e minaccie, avendo prima carpita ed aperta una di lui lettera privata.

Domanda al ministro se non creda necessario qualche provvedimento.

NICOTERA, ministro dell'interno, da 32 anni è deputato e non ricorda mai che l'opposizione abbia voluto far carico al Governo delle nomine di questo o di quel sindaco.

Dato il sistema dell'onorevole Imbriani, nessuno sarà più disposto a fare il sindaco.

La lettera di cui parla l'onorevole Imbriani fu data aperta ad un pedone della posta; chi la lesse non fu il sotto prefetto.

Quando il magistrato ne farà richiesta consentirà lo sciog'imento della garanzia: ma fino a quando ciò non sia, egli ritiene quel sotto prefetto un ottimo funzionario, osteggiato da potenti.

Se la lettera non fu violata dal sotto prefetto, ma venne a questi spontaneamente comunicata da chi la lesse, non deve farsene carico al sotto prefetto. È poi naturale che egli abbia esortato quel sindaco a non sostenere la candidatura di un repubblicano.

IMBRIANI constata che il ministro ritiene lecito che i sindaci s adoperino per combattere questo o quel candidato.

Si congratula col ministro della franchezza con cui espone questa teorica, diversa da quella manifestata a Salerno. Egli del resto fa distinzione fra il gentiluomo e il ministro.

PRESIDENTE richiama l'oratore.

IMBRIANI comincia a leggere la lettera del deputato Amore, in cui si dice ad un candidato a sindaco, che non sarà nominato finchè lo si sospetti di parteggiare pel Laurenzana.

PRESIDENTE dichiara all'oratore che non è dato leggere alla Camera lettere private.

IMBRIANI. La lettera gli fu trasmessa dal proprietario. (Commenti).

NICOTERA, ministro dell'interno, la Camera e il Paese non potranno non giudicare scorretto il contegno dell'onorevole Imbriani.

L'onorevole Imbriani sa, più che ogni altro, che il Ministero non si ispira a criteri politici per la nomina dei sindaci; e sa parimente che il Governo non s'ingerisce nelle elezioni amministrative.

Ma il Governo non può permettere che i sindaci di nomina governativa caldeggino le candidature radicali.

Non è possibile che si continui in questo sistema, perchè tutti i sindaci si sentiranno minacciati dall'onorevole Imbriani.

IMBRIANI premette che nel suo Collegio tutti i Comuni hanno il sindaco elettivo.

Se il ministro potrebbe, fino ad un certo punto, pretendere che un sindaco di nomina Regia non caldeggi le candidature radicali, è enorme e illiberale che si esiga dai sindaci *a priori* la promessa di combattere le candidature radicali.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Agnini in seguito alla sua interpellanza ha presentato la seguente mozione:

« La Camera invita il Governo a togliere gl'inconvenienti prodotti dall'erroneo criterio seguito nella formazione del ruolo organico del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste nel 1890, curando il pieno rispetto dei diritti dell'anzianità di servizio.

« G. Agnini, A. Santini, Diligenti, Castelli ».

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, propone che lo svolgimento di questa mozione sia stabilita al 20 maggio.

(Rimane così stabilito).

PRESIDENTE annuncia che l'onor. Imbriani, in seguito alla sua interpellanza, ha presentato la presente mozione:

La Camera richiama il Governo alla stretta osservanza della legge nelle elezioni, rispettando la libertà del voto.

« Imbriani-Poerio. »

NICOTERA, ministro dell'interno, propone che questa mozione sia rimandata a sei mesi.

IMBRIANI, dopo le dichiarazioni del ministro, persuaso che le cose da qui a sei mesi saranno allo stesso punto, accetta. (Ilarità).

(Rimane così stabilito).

Interrogazione.

PRESIDENTE annuncia la seguente domanda d'interrogazione.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onor. presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri ed *ad interim* dell'agricoltura sulle trattative commerciali con la Svizzera.

« Nicolosi. »

Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno.

CLEMENTINI, d'accordo col ministro della marina, domanda che la Camera stabilisca per domani in principio di seduta lo svolgimento di una sua proposta di legge per l'insequestrabilità delle paghe degli operai della Regia marina.

(Rimane così stabilito)

PRESIDENTE annuncia che l'onor. Santini ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà trasmessa agli Uffici.

La seduta termina alle 6,50 pom.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIOMBINO, 3. — L'on. ministro Branca, partito stamattina per recarsi ad inaugurare il nuovo tronco ferroviario Cornia-Piombino, fu ricevuto alla stazione di Campiglia dal prefetto di Pisa, dai sindaci di Portoferraio e Piombino, dal deputato provinciale di Pisa, dal direttore generale della Mediterranea e da altre autorità.

Il ministro visitò la città di Piombino, se ne interessò, volendo essere informato di quanto concerne il suo progresso economico.

Alle 5 pom, fu dato all'on. ministro Branca nel salone della stazione un banchetto, al quale intervennero oltre cento persone.

Parlò il sindaco di Piombino, esprimendo grandi speranze pel tronco ferroviario inaugurato e brindando al Re (acclamazioni).

Dissero applaudite parole il prof. Bonamici, delegato del Consiglio provinciale di Pisa ed il presidente di quella Deputazione provinciale, Bianchi.

Parlò indi pure applauditissimo, l'on. Simonelli, brindando alla Società Mediterranea.

Gli rispose il comm. Massa.

Il sindaco di Portoferraio, Tardini, espresse il voto che la nuova ferrovia sia la fortuna dell'Isola d'Elba la quale, per essa, si collega al continente.

L'on. ministro Branca, ringraziando per la festosa accoglienza avuta, e manifestando il convincimento che, passato il presente periodo economico, l'Italia potrà spiegare più largo il volo nelle sue relazioni commerciali e nello estendere le sue reti ferroviarie, brindò alla città di Piombimo. (Vivissimi e prolungati applausi).

Il banchetto riuscì brillante.

Stasera illuminazione.

L'on. ministro è ripartito alle 8 pom. per Roma.

TORINO, 4. — Venne inaugurata iersera la nuova sede dell'Associazione universitaria torinese.

Vi assistevano il sindaco, il rappresentante del prefetto, i generali Bruzzo e Guidotti, professori e notabilità scientifiche e letterarie, parecchie signore, i rappresentanti della stampa e moltissimi studenti.

L'on. Cavallotti fece il discorso inaugurale, interrotto spesso da calorosi applausi.

Quindi ebbe luogo un concerto.

BUENOS-AYRES, 3. — Regna calma nella Repubblica.

Gli agitatori radicali sono tenuti in prigione a bordo delle cannoniere.

Tre giornali furono sospesi.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 aprile 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	92,25		— —
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	92,05 92,07 ½	92 06 3[4			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			— —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			57 50 1
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			99 50 2
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			92 — 3
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			90 — 4
								102 15
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			490 — 5
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 — 6
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			451 — 7
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			477 —
» » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			483 50
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —			618 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			480 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1300 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1005 —
» » Generale	1 luglio 91	500	425		— —	313		— —
» » »	»	500	400		— —			— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			35 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			500 —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			400 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	371		— —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			40 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500	772	772 —	768		— —
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1067 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —			232 —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	167 168 ½ 169		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			80 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	118		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			305 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			210 —
» » Caoutchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	161 162		— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			234 —
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —
» Soc Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

2 aprile 1892.

Consolidato 5 0[0 . . . L. 92 073
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 89 903
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 57 250
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . . » 55 946

B. TANLONGO, Presidente.

Ex £. 1,30 — Id. £. 2,17 — Id. £. 2,17 — Id. £. 2,17 — Id. £. 10 — Id. £. 10 — Id. £. 10,78.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	104 45
	Parigi	Cheques	105 05	— —	— —
3	Londra	90 giorni	— —	— —	26 25
	»	60 giorni	— —	— —	
	»	Cheques	—	— —	
	Vienna-Trieste	90 giorni	»		
	Germania	Cheques	»	»	

Risposta ai premi . . . } 28 Aprile
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 29 »
Liquidazione . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: FRANCESCO DE VECCHIS.
Visto: Il Presidente B. TANLONGO

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1892.

Rendita 5 0[0	92 —
» 3 0[0	58 25
Obbl. Beni Eccles.	94 —
Prest. Rotschild 5 0[0	102 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —
Az. Fer Meridionali	618 —
» » Mediterranee	485 —
» » » certif.	475 —
» Banca Nazionale	1310 —
» » Romana	1010 —
» » Gen. vers. 425)	320 —
» » » » 450)	319 50
Az. Banco di Roma	290 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	550 —
» » » Certif.	455 —
» Soc. Cred. Mobil.	370 —
» » » Merid.	45 —
» » Gas stampigl.	785 —
» » Acqua Marcia st.	1030 —
» » Condot. d'ac.	233 —
» » Gen Illumin.	235 —
» » Tramway Om.	118 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	80 —
» » Immobiliare	175 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	305 —
» » Metallurgica Italiana	220 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	60 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	150 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	410 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.